



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	15	OGGETTO: STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N
DEL	30/01/2023	

L'anno **duemilaventitre** , addì **trenta** , del mese di **gennaio** , alle ore **19:00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Collegato in videoconferenza il Vice-Sindaco Cacopardo Massimo

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
MILIADO' Bruno - Sindaco	X	
Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco	X	
FOTI Paola - Assessore		X
LOMBARDO Carmelo - Assessore		X
Brunetto Carmelo - Assessore	X	
	PRESENTI 3	ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco **MILIADO' Bruno**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Raciti Roberta**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2002 N. 197 allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;


- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- Di **approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2002 N. 197 allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva. Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- Di **dichiarare**, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO: STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 222 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), il quale dispone che «sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»;

VISTO il successivo comma 227 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che, «relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»;

VISTO altresì il successivo comma 228, il quale dispone altresì che, «relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;

CONSIDERATO che lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 introdotto nella Legge di Bilancio 2023 costituisce la riedizione della norma dettata dall'art. 4, comma 1 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, il quale aveva già disposto l'automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in relazione al quale la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si differenzia per l'estensione della relativa sanatoria a tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO peraltro che – a differenza di quanto disposto dal sopra citato art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 – la definizione agevolata delle cartelle fino ad € 1.000,00, introdotta dalla L. 197/2022 in relazione ai ruoli predisposti dagli Enti locali, non comporta l'automatico annullamento dei debiti residui, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, bensì la sola possibilità per i contribuenti di estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli, rimanendo comunque dovuto il capitale ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ad eccezione delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, in relazione alle quali lo stralcio opera solo con riferimento agli interessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal comma 229 della L. 197/2022, lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 opera ex lege per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione, nonché pubblicato nel sito internet istituzionale;

CONSIDERATO che Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione che dovrà essere trasmesso, da parte del Comune, all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

EVIDENZIATO che:

- tale nuova procedura di stralcio, a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, attribuisce al Comune la possibilità di stabilire la non applicabilità ai propri crediti iscritti a ruolo coattivo delle disposizioni di cui ai sopra citati commi 227 e 228, con conseguente prosecuzione della riscossione dell'intera partita iscritta a ruolo coattivo, con tutti i relativi accessori;

- a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, con conseguente necessità di

mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppure in importo ridotto, e di procedere di conseguenza alla riscossione coattiva;

CONSIDERATO che lo stralcio parziale delle partite di ruolo coattivo relative alle annualità dal 2000 al 2015 potrebbe comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che – non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente – l'applicazione di tale istituto potrebbe determinare problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, ove le stesse siano ancora iscritte a bilancio come residui attivi;

CONSIDERATO che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L. 197/2022 non trova giustificazione nemmeno in eventuali esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, ove si consideri che – come si è visto sopra – a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte degli importi dovuti, non consentirebbe di giungere all'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, ma renderebbe comunque necessario proseguire nell'attività di riscossione coattiva, nel momento in cui il debitore non dovesse procedere al versamento del capitale residuo e delle relative spese di notifica e di esecuzione;

CONSIDERATO infine che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L. 197/2022 appare suscettibile di impattare negativamente con la volontà di regolarizzazione di tutti quei contribuenti che – a fronte della ripetitività delle violazioni relative alle entrate locali – si trovino accertate o iscritte a ruolo coattivo anche le analoghe somme non versate negli anni 2016 e successivi, che sarebbero quindi indirettamente invogliati a non regolarizzare la propria situazione debitoria, nell'aspettativa di una successiva definizione agevolata che possa disporre l'annullamento delle partite di ruolo coattivo iscritte negli anni successivi al 2015;

CONSIDERATO che il Comune non intende quindi, per le ragioni sopra rappresentate, aderire alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che la mancata adesione alla procedura di stralcio parziale dei carichi prevista dai commi 227 e 228 debba essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, senza tuttavia specificare quale sia l'organo politico competente all'adozione di tale atto;

RITENUTO, sotto questo profilo, che, mentre la decisione espressa di accedere allo stralcio delle cartelle dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale, comportando una parziale rinuncia alle entrate dell'Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare, al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, debba rientrare nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000;

VISTA, peraltro, la nota di approfondimento predisposta dall'IFEL in data 7 gennaio 2023, nella quale è stato invece indicato che anche il provvedimento di non adesione alla procedura di stralcio dovrebbe essere adottato da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno, per quanto tale interpretazione non risulti conforme al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D. Lgs. 267/2000, sottoporre la presente deliberazione alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che – ove la stessa non dovesse intervenire entro il 31 gennaio 2023 – la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione, che verrà quindi trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune nei termini dettati dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

- di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare, con il presente atto, che il Comune di Forza D'Agrò non accederà alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;
- di adottare il presente atto al fine di evitare l'applicazione automatica di tale procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228 L. 197/2022;
- di specificare, a tal fine, che la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- di ritenere comunque opportuno sottoporre la presente deliberazione alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che – ove la stessa non dovesse intervenire entro il 31 gennaio 2023 – la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione, che verrà quindi trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune nei termini dettati dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022 ed assumerà quindi valore di comunicazione formale ai contribuenti interessati ad avvalersi della procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00 in merito alla sua non applicabilità ai crediti vantati dal Comune ed iscritti a ruolo coattivo;
- di dare atto che la presente deliberazione non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Il Proponente





Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 15 DEL 30/01/2023

CON OGGETTO

STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197

Il responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 15 DEL 30/01/2023

CON OGGETTO

STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

**Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To: **MILIADO' Bruno**

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Brunetto Carmelo

II SEGRETARIO COMUNALE

F.To **Dott.ssa Raciti Roberta**

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal 31/01/2023 al _____ con il numero _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.To **Lapi Marco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.To Lapi Marco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Raciti Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

Il Segretario Comunale
F.To **Dott.ssa Raciti Roberta**